

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

N° 2 NOV. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' - 2 NOV. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
SCNADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adelfo Papi.
..... OMISSIS

COSENTINO, AMATI, CIOFFARELLI, DONATO E META..

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5328

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:

"Norme di applicazione dell'art.23, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996 n. 25".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Norme di applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse e Sistemi:

VISTA la legge regionale 17/1996, n. 25 concernente, "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale" e in particolare l'art. 22, comma 8 il quale stabilisce che per il superamento di situazioni di sperequazione determinatesi nei confronti del personale regionale non destinatario delle leggi regionali 15/88, 73/88, 36/89, 8/90, 38/94 e 39/94 ed inquadrato presso la Regione Lazio ai sensi delle leggi regionali 20 e 21/73, 41/75, 65/76, 57/79, 64/79, 43/80, 13/83, 50/83 e dell'art. 6 della L.R. n. 31/90, si provvederà con successivo provvedimento, in armonia con i principi di cui all'art. 1, comma 3, e art. 8, lettera b), del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29;

PRESO ATTO della relazione dell'Assessore alle Risorse e Sistemi con la quale viene evidenziata la necessità di avviare a soluzione il problema della sperequazione determinata dall'applicazione della L.R. n. 15/88 e successive estensioni, dando concreta attuazione all'art. 22, comma 8, della L.R. n. 25/96;

RITENUTO di sottoporre al Consiglio regionale una proposta di legge che preveda di avviare a soluzione il problema di cui trattasi:

PRESO ATTO che la spesa presunta derivante dall'attuazione della proposta di legge in esame è stata quantificata in complessive £. 700.000.000;

all'unanimità

DELIBERA

Di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge regionale recante, "Norme di applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25" costituita da una relazione e da n. 6 articoli.



PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE "Norme di applicazione dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1986, n. 25".

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. In applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1986, n. 25, il personale inquadrato ai sensi delle leggi regionali: 29 maggio 1973, nn. 20 e 21, 3 giugno 1975, n. 41, 23 dicembre 1976, n. 65, 20 agosto 1979, n. 57, 3 settembre 1979, n. 64, 2 giugno 1980, n. 43, 7 marzo 1983, n. 13, 23 luglio 1983, n. 50, e dell'art. 6 della legge regionale 15 marzo 1990, n. 31, in servizio presso la Regione Lazio o nell'ente di provenienza alla data del 31 gennaio 1981 e non cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è reinquadrato, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, secondo i criteri, le modalità e le limitazioni di cui ai successivi articoli.
2. Il personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, già reinquadrato con la legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, è in ogni caso escluso dai benefici derivanti dall'applicazione della presente legge.

ART. 2

(Criteri e modalità)

1. Il personale di cui all'articolo 1, in alternativa all'inquadramento in godimento, può essere reinquadrato nei livelli funzionali istituiti dalla Legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti dalla legge regionale 25 marzo 1988, n. 15, in relazione ai titoli posseduti alla data di promulgazione delle leggi regionali 15 gennaio 1983, nn.2 e 3.
2. Il personale di cui al comma 1 è reinquadrato sulla base della posizione giuridica rivestita ai sensi della Legge regionale n. 18 del 1980, con le limitazioni previste dall'articolo 3 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri della Legge regionale n. 15 del 1988 di cui al comma 1, è valutato solo il servizio effettivamente e realmente prestato nelle diverse carriere o qualifiche equiparate presso lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e le Regioni.
4. Il reinquadramento decorre agli effetti giuridici dalla data del 1 febbraio 1981 ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per il personale già inquadrato con le leggi regionali n. 43 del 1980, n. 13 del 1983, n. 50 del 1983 e n. 31 del 1990, art. 6, per il quale il reinquadramento decorre agli effetti giuridici dalla data prevista dalle leggi regionali di primo inquadramento ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3
(Limiti)

1. I benefici derivanti dal reinquadramento di cui alla presente legge non sono in alcun modo cumulabili con quelli previsti dall'articolo 42 della legge regionale n. 18 del 1980 e dall'articolo 21 della legge regionale n. 3 del 1981; di conseguenza, relativamente al personale beneficiario delle suddette norme, la posizione giuridica cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2, è costituita dal sesto livello funzionale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i benefici derivanti dal reinquadramento di cui alla presente legge non possono, altresì, comportare più di un passaggio di livello funzionale, rispetto a quello posseduto, per il personale che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia in possesso di un livello funzionale non superiore al quarto;
 - b) abbia beneficiato delle disposizioni di favore di cui al sesto comma dell'articolo 81 della legge regionale n. 20 del 1973, come modificata dalla legge regionale n. 21 del 1973;
 - c) sia destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 18 del 1980;
3. Il personale che si trovi in più di una delle condizioni previste dal comma 2, è escluso dai benefici del reinquadramento di cui alla presente legge.

ART. 4
(Modalità attuative)

L'Amministrazione regionale redige apposite graduatorie del personale da reinquadrare, risultante in possesso dei punteggi minimi previsti dall'art. 7 della L.R. 15/1988 in relazione ai vari livelli funzionali, secondo l'ordine del punteggio.

A parità di punteggio la precedenza nelle graduatorie è stabilita secondo i criteri di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le vacanze organiche nella qualifica dirigenziale, rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno ricoperte attraverso le procedure di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 ed ai primi due commi del presente articolo, ad eccezione dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 65 della L.R. 22.05.1997 n. 11; di un numero di posti pari al 2% della dotazione organica riservata a dirigenti comandati o da comandarsi da altre P.A.; un numero di posti pari al 7% della dotazione organica, riservato per incarichi a dirigenti esterni (art. 19, comma 3, della L.R. 25/1996); e di numero 20 posti, per il quale verrà pubblicato bando di concorso pubblico.

Le eventuali posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica complessiva della qualifica dirigenziale, risultante all'esito degli atti ed operazioni di cui al precedente comma, in sede di contrattazione decentrata potranno essere collocate nella posizione D5 dell'ordinamento professionale, con attribuzione della relativa posizione organizzativa apicale.

ART. 5
(Termini per la presentazione delle domande)

Il personale di cui all'articolo 1, che ai sensi della presente legge ritenga di avere diritto ad un reinquadramento più favorevole, ha facoltà di richiederlo, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6
(Norma finanziaria)

L'onere finanziario per l'applicazione della presente legge, previsto in lire 700.000.000 per l'anno 1999, graverà in termini di competenza sul cap. 14101 del bilancio di previsione per l'esercizio 1999, che presenta la necessaria disponibilità.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si intende avviare a soluzione il problema della concreta attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25.

Tale norma riconosce l'esistenza di una possibile sperequazione fra due categorie di dipendenti:

- coloro che sono stati reinquadrati ai sensi delle leggi regionali nn. 15/1988, 75/1988, 36/1989, 8/1990, 38/1994 e 39/1994, esclusi dal beneficio della perequazione, in quanto hanno fruito del diverso inquadramento consentito, a domanda, dalla legge regionale n. 15/1988,
- coloro che sono stati ammessi ai sensi delle leggi regionali nn. 20/1973, 21/1973, 41/1975, 65/1976, 57/1979, 64/1979, 43/1980, 13/1983, 50/1983 e dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1990, che non hanno usufruito dei benefici delle precedenti norme che si trovano in situazioni sperequate e, quindi, oggetto della norma stessa.

Come si evince dalla disposizione suddetta, il legislatore accorda il valore di termine di paragone al tipo di inquadramento conseguito secondo i parametri dalla legge regionale n. 15/1988, e successive estensioni, che è la norma presa a riferimento per l'operazione di perequazione.

La proposta ha anche lo scopo di far cessare un rilevante contenzioso amministrativo sorto per effetto di numerosi ricorsi proposti da dipendenti regionali avanti al TAR Lazio. Quest'ultimo se da una parte, con decisione n. 1384/99 in data 15 aprile 1999, ha riconosciuto la necessità che il provvedimento perequativo debba essere necessariamente legislativo, dall'altra ha messo in mora più volte l'amministrazione affinché provvedesse nel merito.

La proposta di legge, facendo cessare la materia del contendere e prevedendo la decorrenza economica dei nuovi inquadramenti dalla data di entrata in vigore della stessa, consente di evitare che, nell'eventualità che i ricorrenti dovessero ottenere la condanna della Regione, questa debba corrispondere anche gli emolumenti arretrati e relativi interessi e rivalutazione monetaria.

Come già detto la proposta prevede l'applicazione dei criteri di inquadramento di cui alla legge regionale n. 15 del 1988, e successive leggi di estensione, al personale che non ha avuto tale possibilità consentendogli in questo modo di ottenere gli stessi benefici che hanno consentito al personale inquadrato dalla Regione ai sensi delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio 1983 uno o più passaggi di qualifica e successivamente, per coloro che hanno avuto riconosciuta la VIII^a qualifica funzionale, il passaggio alla dirigenza.

La proposta è stata redatta tenendo conto dei risultati cui sono pervenuti il gruppo di studio e la Commissione tecnica, nominata con decreto dell'Assessore alle Risorse e Sistemi n. 43/23/98 del 1998, per approfondire tale problematica e fornire all'Amministrazione utili elementi conoscitivi, anche in ordine all'individuazione dei dipendenti regionali che avessero eventualmente goduto di provvedimenti migliorativi della carriera. Al fine di evitare che coloro che avessero già beneficiato, grazie a specifiche disposizioni di legge regionale, di passaggi di qualifica diversi da quelli spettanti sulla base dell'applicazione dei contratti di lavoro, la proposta prevede alcune limitazioni nell'applicazione dei criteri di inquadramento.

Ciò nonostante si valuta che il numero dei beneficiari non sia irrilevante, in particolare coloro i quali dovrebbero transitare alla dirigenza, fatto questo anche conseguente al mancato espletamento di alcune norme concorsuali, pure previste nelle citate leggi regionali nn. 20 e 21 del 1973, che ha comportato un rallentamento dei percorsi di carriera che sono stati invece più rapidi, nello stesso

periodo, negli enti di provenienza per il personale già destinatario della legge regionale n. 15 del 1988.

A tal fine, per evitare una saturazione dei posti disponibili per la dirigenza, è stata prevista una limitazione numerica nel senso che transirebbero alla dirigenza, sulla base di un'apposita graduatoria, solo coloro che acquisiscono il punteggio più elevato ed a parità di punteggio sulla base dei criteri di preferenza di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Il numero di posti disponibili per l'ammissione nella dirigenza per effetto della norma in questione è quello che risulta dall'attuale consistenza organica della dirigenza dettati i posti già occupati dai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della disposizione, i posti messi a concorso ai sensi della legge regionale n. 11 del 22 maggio 1997, quelli riservati a dirigenti comandati o da comandarsi da altre amministrazioni pari al 2% della dotazione organica, quelli riservati al personale esterno pari al 7 % sempre della dotazione organica della dirigenza ed infine ai 20 posti per i quali l'amministrazione si impegna a bandire un concorso pubblico.

Le eventuali posizioni soprannumerarie risultanti dall'applicazione della presente proposta di legge verrebbero inquadrato, in sede di contrattazione decentrata, nella posizione DS che corrisponde al massimo livello retributivo in cui può essere inquadrato il personale del comparto Regioni - Autonomie locali non dirigente.

L'impatto della proposta in questione offre una soluzione equilibrata in termini di numero di dipendenti in possesso degli effettivi titoli necessari per il passaggio di qualifica. Infatti, oltre alle richiamate limitazioni, essa, come per altro avvenne per le precedenti applicazioni della norma, non comporta un automatico passaggio di qualifica, essendo ovviamente necessario il raggiungimento dei punteggi previsti dalla legge.

L'approvazione della presente proposta, come dimostrato, oltre a dare concreta attuazione all'ottavo comma dell'articolo 22 della L.R. 25/96, rappresenta un atto di doverosa giustizia ed equità nei confronti di quella residua parte di personale da anni penalizzato da una normativa riconosciuta iniqua dallo stesso legislatore regionale.

Certamente, la ristrettezza, in termini quantitativi, portata dal provvedimento perequativo, non potrà, né poteva dare, risposta alle esigenze di carriera del personale regionale, raggiungibile, invece, attraverso lo svolgimento dei concorsi, che con l'approvazione della presente proposta potranno essere immediatamente effettuati, nonché con l'attuazione del nuovo ordinamento professionale.

U. Carraro

MEMBRANTE DELLA GIUNTA REGIONALE